



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINCATO NICOLETTA

Seduta del 24/01/2018

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da associazione di difesa dei consumatori e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che sia accertato il suo diritto alla restituzione di € 3.975,75 a titolo di rimborso di oneri (commissioni e premio assicurativo) e, più esattamente, della quota parte non maturata di detti oneri al momento dell'estinzione del rapporto.

L'intermediario non si è costituito e nulla pertanto ha dedotto in relazione alle richieste formulate nel ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto per quanto si va di seguito ad esporre.

E' orientamento ormai pacifico e condiviso dei Collegi ABF quello per cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente abbia diritto alla restituzione, stante il chiaro tenore dell'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario ma aventi natura c.d. *recurring*, cioè soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del



rapporto di finanziamento. Il diritto del cliente è strettamente correlato ai costi continuativi che, una volta intervenuta l'estinzione anticipata, non hanno più causa giustificativa e che, essendo stati sopportati anticipatamente al momento della conclusione del contratto, devono essere rimborsati secondo la regola dell'indebito oggettivo per difetto del sinallagma ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (in tale senso si veda la decisione del Collegio di coordinamento n. 7716/2017).

La non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 *sexies* del D. Lgs. 385/1993, cfr. l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l'art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Con specifico riguardo alle previsioni del contratto di finanziamento sottoposto all'esame del Collegio dal ricorrente, deve rilevarsi che il contratto descrive come unica voce (avente carattere unitario e inscindibile) i vari oneri sostenuti dal ricorrente al momento della conclusione del contratto, includendovi, in modo indistinto, attività senz'altro destinate a protrarsi per tutta la durata del rapporto (come gli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi e per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; ovvero il controllo dei versamenti periodici della rate di ammortamento, ecc.) ed attività invece puntualmente espletate prima della conclusione del contratto.

Più precisamente il contratto considera i costi anticipatamente sostenuti dal cliente come posti indistintamente a copertura *"degli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi e per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato; (...) tutte prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il reperimento e l'esame della documentazione, l'istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l'elaborazione dei dati ai fini della L. n. 197/1991 e le attività prescritte dalla normativa vigente; il costo dell'advertising e dei mezzi di comunicazione; l'incasso, l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili ed amministrativi; gli adempimenti per l'eventuale estinzione anticipata; i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigioni al mediatore creditizio o all'agente in attività finanziaria (...); i corrispettivi per gli adempimenti relativi all'attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione; l'assistenza fornita al cliente dopo la stipulazione del contratto; ogni altro servizio e costo dipendente dall'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto"*.

Se ne deve desumere - in conformità a consolidato orientamento dell'ABF espresso nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/14 e anche in applicazione dell'art. 1370 cod. civ. e, ancor più, dell'art. 35, comma 2, del Codice del consumo - la natura *recurring* di tutte le voci di costo descritte in modo così opaco ed il diritto pertanto alla loro retrocessione sulla base del criterio del *pro rata temporis*:

- quanto alla commissione bancaria, per € 676,78;
- quanto alla commissione di intermediazione, per € 2.549,22, al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto al premio assicurativo, non potendosi nutrire alcun dubbio sulla circostanza che il premio sia posto a copertura di un rischio (il rischio vita ed il rischio impiego) destinato a protrarsi per tutta la durata del finanziamento, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi retrocessi € 404,01 in relazione al premio versato a copertura del rischio vita e € 345,74 in relazione al premio versato a copertura del rischio impiego. Spetta pertanto complessivamente al ricorrente la retrocessione di € 3.975,75.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.975,75.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO